

**Regolamento di competenza - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17032 del 25/06/2025 (Rv. 675441 - 02)**

Giudizi successivi alla legge n. 69 del 2009 - Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni.

Anche a seguito della novella di cui alla l. n. 69 del 2009 circa la forma della decisione sulla competenza (da adottarsi con ordinanza anziché con sentenza) il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico) che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé è insuscettibile di impugnazione ex art. 42 c.p.c., ove il regolamento non sia preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, abbia affermato - in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità - l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente davanti a sé la suddetta questione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17032 del 25/06/2025 (Rv. 675441 - 02)

Riferimenti normativi: Cod\_Proc\_Civ\_art\_042, Cod\_Proc\_Civ\_art\_183, Cod\_Proc\_Civ\_art\_275, Cod\_Proc\_Civ\_art\_279, Cod\_Proc\_Civ\_art\_190